



OGGETTO: Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.. Bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026, Nota integrativa e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Esame ed approvazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa Legge provinciale 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dei programmi per la spesa;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei D.M. 01.03.2019 e 01.08.2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2025-2026;

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e int., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 12 giugno 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022 e la deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 13 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025, le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. le deliberazioni relative alle tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2024, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

Viste le relative deliberazioni:

- deliberazione della Giunta comunale n. 91 di data 20 novembre 2023 avente ad oggetto: "Servizio acquedotto. Approvazione tariffe anno 2024";
- deliberazione della Giunta comunale n. 92 di data 20 novembre 2023 avente ad oggetto: "Servizio fognatura. Approvazione tariffe anno 2024"

e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia Autonoma di Trento (art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "*Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali*", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che il Comune di Commezzadura non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (...)*";

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: "*Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente decreto, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119 secondo comma, della Costituzione.*";

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e seguenti della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che "*Gli enti.... si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.*";

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2024-2025-2026 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Ricordato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base alla quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 1 del 22 marzo 2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 6 aprile 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente alleggerà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 5 dicembre 2023 con la quale si è provveduto all'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2025-2026, dello schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.);

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 e dei suoi allegati con il parere di data 13 dicembre 2023, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Considerato che la nota di aggiornamento del D.U.P. 2024-2025-2026, la Nota integrativa, il Bilancio di previsione 2024-2025-2026 corredato dall'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macro aggregati, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ed il parere del Revisore dei conti sono stati presentati ai Consiglieri comunali mediante messa a disposizione degli atti nell'area riservata sul sito istituzionale del Comune di Comezzadura in data 13 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Preso atto che al bilancio di previsione 2024 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 è stato iscritto il Fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2024-2025-2026, si è tenuto conto della programmazione del

fabbisogno triennale conformemente a quanto previsto dal principio applicato concernente la programmazione di bilancio ed al quadro normativo aggiornato;

Rilevato che le previsioni di entrata relative alla quota ex Fondo Investimenti Minori, sono destinate ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Preso atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2024, al paragrafo 2.4 "Fondo Perequativo – Quota integrativa per il 2024", prevede l'istituzione di un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni, con una dotazione finanziaria pari a complessivi € 20 milioni;

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165, e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 (Allegato A) presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato B);

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere;

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026, dei relativi allegati e della Nota integrativa, dando atto che il D.U.P. è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale già adottata in data odierna;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m., il quale prevede che gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Richiamato il Regolamento di Contabilità nel testo aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 febbraio 2016, ed in particolare l'articolo 9 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle province autonome e degli enti locali (Allegato C);

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata);

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del TUEL, ad assegnare le

risorse ai singoli dirigenti e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai dirigenti stessi;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 – Titolo IV - Capo III – Disposizioni in materia contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

Visto il Principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. – principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese e dare immediata attuazione ai programmi previsti in bilancio, dal D.U.P. 2024-2025-2026 e dal Programma Generale delle Opere pubbliche, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria ed il parere in ordine alla regolarità contabile, attestante la necessaria copertura finanziaria, espresso dal responsabile dell'ufficio bilancio;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

## **d e l i b e r a**

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 del Comune di Commezzadura e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, come risulta nell'elaborato (Allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva, nelle seguenti risultanze finali:

<b>PARTE ENTRATA</b>	<b>Previsioni 2024 cassa</b>	<b>Previsioni 2024 competenza</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.385.340,14			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	31.387,00	30.901,00	30.901,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	765.020,00	765.010,00	765.010,00	765.010,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	803.765,56	551.699,98	531.035,03	531.085,03
TITOLO III - Extratributarie	974.959,76	725.968,00	730.800,00	741.450,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	2.056.846,63	529.240,53	95.000,00	95.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.936.445,03	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>Totale Generale parte Entrata</b>	<b>8.072.377,12</b>	<b>4.073.305,51</b>	<b>3.622.746,03</b>	<b>3.633.446,03</b>

<b>PARTE SPESA</b>	<b>Previsioni 2024 cassa</b>	<b>Previsioni 2024 competenza</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO I – Spese correnti	2.414.578,57	1.985.910,98	1.975.206,03	1.992.967,03
TITOLO II – Spese in conto capitale	2.313.283,86	529.240,53	95.000,00	95.000,00
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – Spese per Rimborso di prestiti	88.154,00	88.154,00	82.540,00	75.479,00
TITOLO V – Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro	1.993.914,25	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>Totale Generale parte Spesa</b>	<b>6.959.930,68</b>	<b>4.073.305,51</b>	<b>3.622.746,03</b>	<b>3.633.446,03</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>1.112.446,44</b>			

2. di approvare gli altri Allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale si richiama la presente.
3. Di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 (Allegato B), nella quale si richiama la presente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:
  - elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti della gestione, del bilancio consolidato delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
  - le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote d'imposta.
5. Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 (Allegato C), redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015.
6. Di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012.

7. Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con il parere di data 13 dicembre 2023, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014.
9. Di disporre che l'ufficio finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.
10. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 verrà trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nella versione definitiva.
11. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
  - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
  - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **successivamente**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito;

Visto l'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Tevini Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE

Michelotti dott.ssa Monica

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*